

VI.
REGATE.

ART. 43.

La Direzione del R.-C. I., bandirà ogni anno, almeno una Regata Nazionale, alla quale avranno moralmente dovere di concorrere, nel limite delle proprie forze, le Società di Canottieri iscritte.

Tali Regate consisteranno di un numero indeterminato di gare, nella formazione delle quali si dovrà tenere conto dei diversi tipi d'imbarcazioni coi quali si esercitano e lavorano i Soci e le Società iscritte, avendo cura tuttavia di promuovere maggiormente coll'importanza dei premi le gare bandite pei tipi già universalmente riconosciuti da corsa.

ART. 44.

Le Regate bandite dalla Direzione Centrale del R.-C. I. avranno luogo presso la Sede o nella località che dalla Direzione stessa sarà reputata più opportuna all'uopo.

ART. 45.

Le Regate Sezionali, hanno luogo nella zona d'azione della Sezione che le bandisce. Tali regate che si deliberano nell'Assemblea dei Delegati, vengono organizzate e dirette dalla Direzione della Sezione interessata e dipendono dalla Direzione Centrale soltanto per la approvazione dei programmi.

ART. 46.

È fatta inoltre facoltà alle Società iscritte, non residenti presso la Sede Centrale o presso Sezioni, di sottoporre alla Direzione Centrale od alla Direzione della Sezione prossima, progetti di Regate da effettuarsi presso la Sede della Società proponente, sotto il patronato del R.-C. I. o della Sezione cui ne venisse fatta domanda.

La Direzione Centrale o la Direzione della Sezione cui il progetto fu inoltrato, potrà accettarlo, sempre quando le condizioni del campo di Regata, ed il numero dei possibili intervenienti consiglino di adottarlo.

ART. 47.

Le Regate Sezionali e quelle promosse da una Società iscritta, e che si compiono sotto il patronato del R.-C. I. o di una Sezione di esso, possono essere Locali o Nazionali. Spetta unicamente alla Direzione Centrale il bandire le Regate Internazionali e quelle di Campionato del R.-C. I., ed è suo dovere, per queste ultime, di scegliere un campo di Regata in acqua ferma e tranquilla, ed uguale per tutti i concorrenti, e potrà pel conseguimento di tale scopo, anche annualmente cedere il diritto delle Regate di Campionato ad una Sezione, ove questa, per la propria ubicazione si trovi ad avere le preindicate condizioni.

ART. 48.

Le Regate bandite o promosse tanto dalla Direzione Centrale del R.-C. I. quanto dalle Direzioni delle Sezioni, dovranno essere rette dal Codice per le Regate del R.-C. I., quale fu approvato

nella Assemblea generale del 28 dicembre 1888, e che verrà pubblicato a cura della Direzione Centrale.

Le modificazioni al Codice per le Regate non potranno essere fatte che nella stessa conformità prescritta per i casi in cui si voglia modificare lo Statuto.

ART. 49.

La Direzione Centrale emanerà entro il primo trimestre del 1889 speciali norme relative a quanto si riferisce alle bandiere, stemma, divise e distintivi del R.-C. I.

Tali norme non potranno essere variate che da deliberazioni prese in Assemblea Generale.

VII.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 50.

Le modificazioni od aggiunte che si volessero introdurre nel presente Statuto, dovranno promuoversi e formularsi nelle Assemblee dei Delegati oppure dalla Direzione Centrale.

Le stesse saranno presentate e sottoposte ad apposita Assemblea generale dei Soci e dovranno riportare i tre quinti dei voti dei presenti; oppure, se la Direzione Centrale lo reputasse opportuno, esse potranno venire comunicate individualmente a tutti i membri del R.-C. I., con lettera-circolare, e non saranno adottate se non ottengano l'approvazione della metà dei Soci che abbiano risposto alla lettera loro inviata dalla Direzione, per mezzo di apposita scheda in essa contenuta.

ART. 51.

Lo scioglimento della Società non potrà aver luogo che in seguito a deliberazione presa in apposita Assemblea generale, convocata per l'uopo straordinariamente, alla quale intervengano o siano rappresentati la metà dei Soci, e dovrà essere approvato da due terzi dei votanti.

In tal caso, i fondi esistenti in cassa, verranno devoluti a quell'Opera di beneficenza che piacerà all'Assemblea indicare.

ART. 52.

È affidato alla prima Direzione del R.-C. I. che si costituirà a senso del presente Statuto, di promuovere Decreto Reale di erezione della Società il *Rowing-Club Italiano* in corpo morale, siccome istituto diretto a favorire la sana educazione fisica della gioventù italiana.

Approvato dall'Assemblea Generale del 28 dicembre 1888.

Il Presidente del R.-C. I.

E. DI VILLANOVA.

Il Segretario

L. CAPUCCIO.